



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

Allegato "A"

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI NEL CUMUNE DI FIGINO SERENZA. DURATA: ANNI UNO. (LOTTO 3 - CER 20 03 07 – RIFIUTI INGOMBRANTI)

CIG 908981831C

Art. 1 Definizioni

Per una corretta lettura ed interpretazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto si forniscono di seguito alcune definizioni di termini ricorrenti nel testo:

Capitolato: il presente capitolato speciale d'appalto;

Impianto/i di destinazione: l'/gli impianto/i, debitamente autorizzato/i, presso il/i quale/i vengono effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati e delle frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, meglio specificati in oggetto, raccolti nel Comune di Figino Serenza;

Appaltatore: la ditta aggiudicataria del presente servizio;

Codice dell'ambiente: il D.Lgs. n. 152/06 e s.m. e i.;

Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 Oggetto, durata, opzioni e valore dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo smaltimento dei rifiuti ingombranti raccolti sul territorio comunale (codice CER 20 03 07 – RIFIUTI INGOMBRANTI) per il periodo di anni 1 (indicativamente dal 01 Aprile 2022 al 31 Marzo 2023).

Gli stessi sono provenienti dal servizio pubblico di raccolta porta a porta e trasporto nel Comune di Figino Serenza.

Resta escluso dal presente appalto il servizio di raccolta dei rifiuti e di trasporto presso impianto di smaltimento.

Durata: mesi 12 a decorre dalla data di avvio del servizio comunicata dagli uffici competenti.

E' facoltà dell'Ente committente procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020.



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

Importo a base di gara: Euro 240 (iva esclusa) per ogni tonnellata di rifiuto smaltito. Il quantitativo presunto di rifiuti da smaltire per i 12 mesi di durata contrattuale viene stimato in circa 308 tonnellate.

L'importo complessivo stimato dei servizi per i 12 mesi di durata contrattuale, posto a base di gara è quantificato in € 73.920,00 (iva esclusa) di cui i costi per la sicurezza da rischi da interferenza pari a € 0,00.

In merito alla presenza di rischi derivanti da interferenze, ai sensi degli articoli 26 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e in relazione alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza su contratti pubblici n. 3 del 2008, si precisa che non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) in quanto non sono presenti interferenze tra più operatori economici per le quali è necessaria la predisposizione di misure di prevenzione e protezione, avendo il servizio il carattere di unitarietà che richiede, di norme, l'affidamento ad un solo operatore economico. Per la medesima ragione non sono stati previsti costi per la sicurezza connessi ai rischi da interferenza.

L'appaltatore è tenuto a depositare, prima dell'avvio del servizio, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, mantenendolo aggiornato ogni volta si verificano mutamenti alle condizioni poste a base del predetto piano.

In ogni caso, qualora l'appaltatore per ragioni inerenti la propria organizzazione e la propria autonomia imprenditoriale, sia costituito da più soggetti operanti in relazione ai servizi appaltati (quali operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, subappaltatori o sub affidatari in cottimo autorizzato) egli deve predisporre e consegnare, in copia il DUVRI, prima dell'avvio dei servizi e , in ogni caso, prima del verificarsi della presenza, nello svolgimento del servizio, di più operatori economici.

I costi della manodopera per l'intera durata dell'appalto sono pari ad € 14784,00 (indicati a norma dell'articolo 23 comma 6 del D.Lgs 50/2016).

Il servizio sarà contabilizzato a misura. Ad ogni conseguente effetto, è definito "prezzo contrattuale" quello derivante dall'applicazione del ribasso d'asta formulato dal soggetto aggiudicatario relativamente al prezzo unitario posto a base di gara.

OPZIONI

PROROGA TECNICA

La S.A., entro la scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 Modalità di esecuzione dei servizi

Il Comune di Figino Serenza provvederà a propria cura e spese mediante la ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna indicato in offerta dall'Appaltatore.

Il luogo di consegna deve essere ubicato ad una distanza non superiore a 80 km in linea d'aria dal Municipio di Figino Serenza.

La distanza in chilometri sarà determinata sul servizio "Google Maps" (<https://maps.google.it/>) mediante la funzione "Indicazioni stradali" e le opzioni "Evita le autostrade" e "Evita i pedaggi", indicando quale estremo di partenza l'indirizzo della sede del Comune di Figino Serenza – via XXV Aprile n. 16 – e quale destinazione l'indirizzo completo l'indirizzo dell'impianto di destinazione.

L'impianto deve essere operativo senza alcun elemento ostativo, ivi inclusa la necessità di eventuali ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento delle attività oggetto di Capitolato.

Tali previsioni e, in particolare, la previsione della distanza massima, risultano attinenti ai principi di corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 13/02/2014, quali:

- 1) La autosufficienza dei territori;
- 2) Il principio di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicita nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltimento in regioni diverse da quelle di produzione), necessario alla riduzione degli effetti impattanti per le emissioni dovute a carburante;
- 3) Il contenimento dei costi in quanto il servizio oggetto del presente C.S.A. è strutturato in modo che le operazioni di trasporto della "merce" non vengono effettuate dall'impresa appaltatrice, ma da altro soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a proprie cure e spese;
- 4) La possibilità di agevole controllo sui rifiuti trasportati ed il rispetto delle condizioni di lavoro connesse al trasporto dei rifiuti e concernenti il rispetto degli orari di lavoro del personale del soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante.

L'impianto di conferimento:

- a) dovrà garantire il ricevimento di un quantitativo minimo di rifiuti pari a 25,6 ton/mese con possibilità di incremento del 20%;



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

- b) dovrà almeno assicurare il seguente orario di apertura con possibilità di conferimento: dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 17.00;
- c) dovrà garantire un'attesa allo scarico non superiore ai 45 minuti; eventuali superamenti di tale limite comporteranno l'addebito del costo di fermo macchina a favore del trasportatore

Il conferimento avverrà mediante autocompattatori o analoghi mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune. Ogni conferimento dovrà essere registrato tramite doppia pesatura: lordo all'ingresso dell'impianto e tara dopo lo scarico, all'uscita dell'impianto.

La documentazione, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di smaltimento, riportante il peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa con cadenza mensile all'Ufficio Tributi del Comune di Figino Serenza, unitamente alla fattura elettronica e ad un prospetto riassuntivo dei conferimenti (codice CER, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino) in formato .XLS, esclusivamente mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). La data di accettazione della fattura elettronica farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come determinato nel presente capitolato.

Qualora per qualsiasi motivo l'impianto non potesse ricevere i rifiuti, l'aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato, dandone tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, senza nulla pretendere dal Comune di Figino Serenza. Qualora detto impianto non fosse situato entro 80 km dal Municipio di Figino Serenza, le ulteriori spese che il Comune di Figino Serenza dovrà sostenere per il trasporto all'impianto alternativo saranno a totale carico dell'aggiudicataria e sono quantificate in €. 0,90/km oltre Iva. Il Comune di Figino Serenza emetterà regolare fattura con cadenza mensile, per un importo pari al maggior costo sostenuto.

Art. 4 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente appalto, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 5 Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente della Ditta appaltatrice di segnalare all'Ufficio Tributi del Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

Art. 6 Adempimenti amministrativi

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti.

Sono altresì a carico della Ditta appaltatrice il rispetto di tutte le norme per le attività di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente appalto.

Art. 7 Obbligo di continuità dei servizi

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo causa di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 n. 146 e s.m. e i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non saranno considerati causa di forza maggiore – e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato – scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto ecc.

Art. 8 Deposito cauzionale

A garanzia dei patti contrattuali la Ditta appaltatrice dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura determinata dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

Esso potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, da accettarsi dall'Amministrazione Comunale, valida per tutto il periodo dell'appalto.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà comunicato lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempienza dell'appaltatore, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune di Figino Serenza, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti al Comune. Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Amministrazione avrà facoltà di rivalersi su eventuali corrispettivi ancora dovuti e, se del caso, sui beni dell'azienda.

Art. 9 Fatturazione e pagamenti.

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno fatturate al Comune mensilmente.



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

In ogni fattura dovrà essere specificato il prospetto di dettaglio dei conferimenti riportante codice CER, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino.

Le fatture dovrà pervenire al protocollo del Comune di Figino Serenza entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione dei servizi esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013). La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Comune farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come determinato nel presente capitolato.

Si precisa che l'IVA verrà saldata dal Comune direttamente all'Erario nel regime dello Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b, Legge 190/2014 – DM 23/01/2015).

Al fine di consentire ai competenti uffici la verifica della documentazione trasmessa dall'appaltatore, le fatture relative ai servizi del presente appalto saranno pagate mediante bonifico bancario dal Comune entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture.

Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, il Comune provvederà al respingimento della fattura elettronica, mediante il Sistema di Interscambio. Il Comune segnalerà altresì, mediante PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo a disposizione della ditta appaltatrice per le necessarie correzioni.

Eventuali ritardi nei pagamenti daranno diritto all'appaltatore di pretendere gli interessi legali secondo la normativa vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari, saranno regolarizzati con la fatturazione del mese successivo.

Art. 10 Carattere di servizio pubblico dell'appalto

I servizi, oggetto del presente appalto, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di settore ed in particolare alla L.R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.

Art. 11 Esecuzione d'ufficio

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando l'appaltatore, regolarmente affidato, non ottempererà ai propri obblighi contrattuali, entro il giorno successivo dall'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali stessi.

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo precedente, avrà facoltà di far ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori per il regolare svolgimento del servizio.



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

Il recupero delle somme quantificate, aumentate del 20% a titolo di rimborso per spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sugli importi dovuti all'appaltatore, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Art. 12 Controllo del Comune di Figino Serenza

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio personale o di appositi incaricati.

Il Comune ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche, volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della ditta appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione che la ditta Appaltatrice stessa ha l'obbligo di fornire.

Art. 13 Penalità

Le inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati nel corso dell'appalto, accertate dal Comune verranno notificate alla Ditta appaltatrice. Quest'ultima, oltre all'obbligo di ovviare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative da un minimo di € 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola infrazione.

L'importo della sanzione è determinato dal Comune in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato. In caso di recidiva, le sanzioni saranno raddoppiate, con il limite massimo indicato al precedente capoverso.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, contro la quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dal competente Ufficio del Comune che deciderà l'eventuale applicazione delle penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio della Ditta appaltatrice.

L'ammontare delle penalità verrà trattenuto dall'importo dovuto per i servizi relativo al periodo in cui si è verificata l'inadempienza. La Ditta appaltatrice sarà tenuta ad emettere, entro 30 giorni dalla notifica della penalità, nota di credito dell'importo di pari ammontare.



Art. 14 Risoluzione del contratto

Il Comune, previa applicazione delle penalità di cui al presente capitolato e fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) sospensione del servizio superiore alle 24 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore;
- b) fallimento dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'Appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1493/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
- e) quando l'Appaltatore risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;
- f) quando l'Appaltatore, in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità temporanea di usufruire dell'/della impianto/piattaforma, non comunica ad horas l'impianto alternativo, debitamente autorizzato dall'autorità competente, al Comune per il conferimento dei rifiuti;
- g) cessione del contratto a terzi;
- h) quando l'Appaltatore non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l'appalto;
- l) per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- m) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;
- n) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82;
- o) in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000.



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

Art. 15 Controversie

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento di quanto previsto dal presente Capitolato, si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 capo I ricorsi giurisdizionali e capo II rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.